



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER L'USO DELL'AUTORIMESSA UBICATA
NELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA**

Emanato con Decreto Rettorale n. 2540 di data 26.11.1993



Articolo 1

1. L'autorimessa può essere utilizzata soltanto dalle persone provviste di tessera abilitata, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
2. L'accesso all'autorimessa avviene da Via Rosmini, l'uscita da Via Inama.

Articolo 2

1. L'autorimessa è utilizzabile dalle ore 7,40 alle ore 19,55 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,40 alle ore 12,30 nei giorni di sabato; fuori da detto orario non è possibile accedere o uscire, né far stazionare le autovetture.
2. Nei giorni festivi l'autorimessa rimane chiusa.
3. L'autorimessa è incustodita e quindi l'amministrazione non risponde in ogni caso di eventuali furti degli automezzi o degli oggetti in essi riposti o dei danneggiamenti ai medesimi causati da terzi.

Articolo 3

1. L'entrata e l'uscita dall'autorimessa sono attivate esclusivamente mediante l'introduzione della tessera personale codificata.
2. E' vietata la cessione della tessera personale ad altre persone,

Articolo 4

1. Nell'autorimessa è assolutamente vietato il ricovero di automezzi, motomezzi ed altri veicoli o cose di proprietà di terzi.

Articolo 5

1. Nell'autorimessa è vietato usare fiamme libere, è vietato fumare, è vietato scendere con automezzi alimentati a GPL, è vietato scendere con automezzi che hanno perdite di lubrificanti o carburante; in caso di perdite accidentali la pulizia è addebitata al proprietario dell'automezzo; è inoltre vietato eseguire il lavaggio degli automezzi.
2. Il motore degli autoveicoli in sosta deve rimanere spento; il periodo di accensione e riscaldamento deve essere il più breve possibile.

Articolo 6

1. Gli automezzi devono essere parcheggiati entro i posti macchina segnati sul pavimento. La segnaletica sulla circolazione e il parcheggio degli automezzi deve essere rigorosamente rispettata.
2. In caso di violazione si fa luogo a rimozione coattiva il cui onere viene addebitato al trasgressore.

Articolo 7

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta la revoca dell'accesso all'autorimessa.